

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- Regolamento (CEE) n. 3470/85 della Commissione, del 10 dicembre 1985, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 3471/85 della Commissione, del 10 dicembre 1985, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- ★ **Regolamento (CEE) n. 3472/85 della Commissione, del 10 dicembre 1985, relativo alle modalità d'acquisto e di magazzinaggio dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento 5**
- ★ **Regolamento (CEE) n. 3473/85 della Commissione, del 10 dicembre 1985, che modifica, il regolamento (CEE) n. 3598/83, relativo alla comunicazione dei corsi rilevati ed alla fissazione dell'elenco dei mercati e dei porti rappresentativi per i prodotti del settore della pesca in particolare in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo 10**
- ★ **Regolamento (CEE) n. 3474/85 della Commissione, del 10 dicembre 1985, che modifica il regolamento (CEE) n. 3191/82, per quanto riguarda l'elenco dei mercati e porti d'importazione rappresentativi nel settore dei prodotti della pesca a motivo dell'adesione della Spagna e del Portogallo 16**
- ★ **Regolamento (CEE) n. 3475/85 della Commissione, del 9 dicembre 1985, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2823/85 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di zoccoli originari della Svezia 18**
- ★ **Regolamento (CEE) n. 3476/85 della Commissione, del 10 dicembre 1985, relativo alla sospensione della pesca del sugarello da parte delle navi battenti bandiera della Comunità 19**
- ★ **Regolamento (CEE) n. 3477/85 della Commissione, del 10 dicembre 1985, relativo alla sospensione della pesca della passera di mare da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi 20**
- Regolamento (CEE) n. 3478/85 della Commissione, del 10 dicembre 1985, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5 21

(segue)

1

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (segue)

Regolamento (CEE) n. 3479/85 della Commissione, del 10 dicembre 1985, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero	24
Regolamento (CEE) n. 3480/85 della Commissione, del 10 dicembre 1985, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	26
Regolamento (CEE) n. 3481/85 della Commissione, del 10 dicembre 1985, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	27

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

85/534/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 25 novembre 1985, che modifica la decisione 84/510/CEE relativa alla concessione di un contributo finanziario nel quadro di misure particolari d'interesse comunitario concernenti la strategia energetica** 29

85/535/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 25 novembre 1985, che modifica la decisione 84/511/CEE relativa alla concessione di un contributo finanziario nel quadro di misure particolari d'interesse comunitario concernenti la strategia energetica** 31

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3470/85 DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 1985

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2956/85 ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter,

paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71 ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 ⁽⁷⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 9 dicembre 1985;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2956/85 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 dicembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 285 del 25. 10. 1985, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 dicembre 1985, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	129,18
10.01 B II	Frumento duro	178,75 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
10.02	Segala	110,13 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	131,33
10.04	Avena	111,81
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	106,19 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	73,98 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	117,30 ⁽⁴⁾
10.07 D I	Triticale	⁽⁷⁾
10.07 D II	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	194,98
11.01 B	Farine di segala	167,52
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	290,48
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	209,33

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3471/85 DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 1985

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2160/85 ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'arti-

colo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71 ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 ⁽⁷⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 9 dicembre 1985;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 dicembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 203 dell'1. 8. 1985, pag. 11.⁽⁶⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 dicembre 1985, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		12	1	2	3
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	3,82	3,82	3,82
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	2,16	2,16	2,16
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	5,46	5,46	5,46
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		12	1	2	3	4
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 3472/85 DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 1985

relativo alle modalità d'acquisto e di magazzinaggio dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 231/85 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che il prezzo d'intervento è destinato a garantire ai produttori oleicoli un prezzo che si avvicini il più possibile al prezzo indicativo di mercato; che tale obiettivo può essere raggiunto prevedendo un regime d'intervento per gli oli che costituiscono la parte essenziale della produzione e che possono essere immagazzinati; che, tuttavia, occorre escludere da tale garanzia gli oli di difficile commercializzazione;

considerando che, per fissare la qualità minima al di sotto della quale l'organismo d'intervento non accetta l'offerta, è necessario tener conto, da un lato, della proporzione delle differenti qualità nella produzione totale d'olio d'oliva vergine e della struttura della produzione e, d'altro lato, delle abitudini commerciali del commercio all'ingrosso, stadio in cui è fissato il prezzo d'intervento;

considerando che è opportuno prevedere le misure che consentano di accertare l'origine del prodotto offerto all'intervento;

considerando che, tenuto conto della limitazione dell'intervento agli oli di oliva di cui ai punti 1 e 4 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE, per garantire il buon funzionamento del regime d'intervento occorre definire i metodi di analisi da utilizzare, onde garantire che il prodotto offerto all'intervento soddisfi alle summenzionate definizioni degli oli;

considerando che, tenuto conto degli usi commerciali, è opportuno fissare i tenori massimi in acqua e in impurità e quelli a partire dai quali sono applicate le detrazioni di peso;

considerando che è necessario fissare la tabella di maggiorazioni e di riduzioni che servono alla modifica del prezzo d'acquisto in funzione del valore delle varie qualità di oli che possono essere offerte all'intervento, tenendo conto dei rapporti di valore esistenti sul mercato comunitario; che, ai fini della corretta applicazione delle maggiorazioni e riduzioni previste, è d'uopo garantire che detti oli

presentino le loro caratteristiche specifiche, ad esempio per il tramite di istituti specializzati e di laboratori d'analisi riconosciuti;

considerando che, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento n. 136/66/CEE, gli organismi d'intervento devono tener conto delle eventuali variazioni delle spese risultanti per il venditore dal trasporto dell'olio in una località diversa da quella da lui indicata; che occorre stabilire le condizioni d'applicazione di tali disposizioni;

considerando che l'olio d'oliva può subire un certo deprezzamento durante l'ammasso; che è necessario limitare il più possibile tale deprezzamento; che si devono perciò fissare norme minime in materia di magazzinaggio degli oli acquistati all'intervento;

considerando che, per una corretta gestione delle scorte d'intervento e a scopo di controllo, si rende necessario prescrivere ad ogni deposito di olio d'oliva la tenuta obbligatoria di una contabilità di magazzino giornaliera; che, agli stessi fini, occorre precisare taluni verifiche ed altre incombenze a carico degli stati membri;

considerando che, allo scopo di assicurare la necessaria chiarezza, è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 2942/80 della Commissione ⁽³⁾ e sostituirlo con il presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'intervento ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE è limitato agli oli d'oliva di cui ai punti 1 e 4 dell'allegato del suddetto regolamento, ad eccezione degli oli il cui tenore in acqua e in impurità è superiore:

- all'1 % per gli oli vergini,
- al 2 % per gli oli di sansa.

Per quanto concerne l'olio d'oliva vergine lampante e l'olio di sansa di oliva, tale intervento è limitato agli oli il cui tenore di acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, non superi il 12 % per gli oli vergini lampanti e il 15 % per gli oli di sansa.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1985, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 305 del 14. 11. 1980, pag. 23.

Articolo 2

1. L'olio d'oliva di origine comunitaria di cui all'articolo 1 può essere offerto all'organismo d'intervento da qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisca la prova della sua qualità di primo proprietario dell'olio prodotto. L'offerta può essere accolta soltanto se l'interessato ha provato che l'olio in questione è stato prodotto nella Comunità.

2. L'offerente attesta l'origine comunitaria dell'olio d'oliva offerta all'intervento e la propria qualità di primo proprietario dell'olio per mezzo della contabilità di magazzino dei frantoi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3061/84 della Commissione⁽¹⁾, e nel caso dell'olio di sansa di oliva, della contabilità delle industrie di estrazione di questo olio.

3. Ogni partita offerta deve vertere come minimo sulle quantità seguenti :

- 500 kg, se l'olio offerto rientra in una delle qualità di cui al punto 1, lettere a) o b), dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE ;
- 1 000 kg, se l'olio offerto rientra in una delle qualità di cui al punto 1, lettere c), dello stesso allegato ;
- 2 000 kg, se l'olio offerto rientra in una delle qualità di cui al punto 1, lettere d), del suddetto allegato o se la partita offerta è frazionata in due o più parti delle differenti qualità elencate al punto 1 dello stesso allegato ;
- 5 000 kg, se l'olio offerto rientra nella qualità di cui al punto 4 del suddetto regolamento.

4. L'offerta è accettata soltanto se l'organismo d'intervento :

- a) ha verificato, utilizzando i metodi di cui agli allegati VII e VIII del regolamento (CEE) n. 1058/77 della Commissione⁽²⁾, che l'olio offerto non contiene olio riestrificato od oli di altra natura ;
- b) ove si tratti di olio di oliva di cui al punto 1 dell'allegato al regolamento n. 136/66/CEE, ha verificato che l'olio offerto non contiene oli aventi le caratteristiche definite al punto 3 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1058/77, caratteristiche stabilite secondo il metodo definito nell'allegato V del predetto regolamento.

Le disposizioni del primo comma non si applicano, salvo casi di dubbio connessi con la natura dell'olio offerto, alle partite di quantità inferiore o uguale a 5 tonnellate.

Le analisi ai sensi del primo comma e quelle ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, devono essere

eseguite presso laboratori riconosciuti dallo stato membro interessato, indipendenti dagli organismi d'intervento e, nel caso in cui questi abbiano incaricato degli organismi ammassatori di procedere alle operazioni d'intervento, indipendenti dagli organismi ammassatori.

5. Per quanto concerne l'olio d'oliva vergine diverso dal lampante, l'offerta è accettata soltanto se l'organismo d'intervento ha verificato che le caratteristiche organolettiche sono conformi a quelle definite nell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE. Detta verifica deve essere effettuata da un istituto riconosciuto dallo stato membro interessato, indipendente dagli organismi d'intervento e, nel caso in cui questi abbiano incaricato degli organismi ammassatori di procedere alle operazioni d'intervento, indipendenti dagli organismi ammassatori. Qualora uno stato membro non abbia riconosciuto siffatto istituto, la Commissione può sospendere, mediante decisione le maggiorazioni applicabili all'olio di oliva vergine nello stato membro in questione.

6. Qualora l'organismo d'intervento constati che l'olio presentato all'intervento non corrisponde alla qualità dichiarata dall'offerente, l'offerta in questione può essere ritirata.

In tal caso, le eventuali spese di entrata in magazzino, di magazzinaggio e di uscita dal magazzino dell'olio offerto sono a carico dell'offerente.

Articolo 3

1. Il prezzo d'acquisto è il prezzo valido il giorno della consegna, eventualmente modificato conformemente all'articolo 5 per una merce resa non scaricata al magazzino, tenendo conto delle maggiorazioni e riduzioni previste dal presente regolamento.

2. La modifica del prezzo di acquisto è effettuata applicando al prezzo d'intervento le maggiorazioni e le riduzioni che figurano nell'allegato. Le modifiche previste per gli oli vergini diversi dall'olio lampante possono essere operate soltanto per gli oli le cui caratteristiche sono state riconosciute conformi a quelle definite nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1058/77 e nell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE.

Per quanto concerne l'olio d'oliva vergine commestibile diverso dal lampante, l'esame delle caratteristiche organolettiche è effettuato secondo una procedura comunitaria.

In attesa della definizione di tale procedura, gli stati membri effettuano l'esame di cui sopra secondo procedure nazionali.

3. Il pagamento è effettuato per la quantità di olio consegnata, previa detrazione del peso di acqua e di impurità eccedente le 0,2 % per gli oli vergini e lo 0,5 % per gli oli di sansa.

⁽¹⁾ GU n. L 288 dell'11. 11. 1984, pag. 52.

⁽²⁾ GU n. L 128 del 24. 5. 1977, pag. 6.

4. Il pagamento dell'olio acquistato dall'organismo d'intervento è effettuato entro un termine che decorre dal centoventesimo giorno successivo alla data di presa in consegna dell'olio da parte dell'organismo d'intervento e scade il centoquarantesimo giorno successivo a tale data.

Articolo 4

1. Ogni offerta di vendita all'intervento deve essere oggetto di domanda scritta indirizzata all'organismo d'intervento dello stato membro dove si trova l'olio.
2. L'accettazione dell'offerta da parte dell'organismo d'intervento ha luogo nel più breve termine, con le necessarie precisazioni circa le condizioni della presa in consegna dell'olio.

Articolo 5

1. Al momento dell'offerta, l'offerente dell'olio indica il centro d'intervento presso il quale desidera effettuare la consegna, nonché la località in cui l'olio è depositato al momento dell'offerta.
2. L'organismo d'intervento decide in merito al luogo di presa in consegna dell'olio.

Se, a richiesta dell'organismo d'intervento, la consegna è effettuata :

- in un centro diverso da quello designato nell'offerta, si tiene conto, all'atto del pagamento dell'olio, dell'eventuale maggiorazione delle spese di trasporto intervenuta per il venditore ;
 - in una località diversa da un centro d'intervento, si tiene conto, all'atto del pagamento dell'olio, della maggiorazione o della diminuzione delle spese di trasporto intervenuta per il venditore.
3. L'organismo d'intervento designa un luogo di consegna diverso dal centro indicato dall'offerente dell'olio se tale centro non offre, al momento dell'operazione, una capacità di magazzinaggio sufficiente per il prodotto di cui trattasi o garanzie sufficienti per la buona conservazione dei prodotti soggetti ad intervento.

Il luogo di consegna designato dall'organismo d'intervento è quello, tra i luoghi conformi alle condizioni di capacità di magazzinaggio e di buona conservazione in cui tutte le spese risultanti dalle spese di magazzinaggio e dalla modifica delle spese di trasporto sono meno elevate.

Articolo 6

Ai sensi del presente regolamento si intende per :

- deposito : un magazzino predisposto per la ricezione e la conservazione di una o più partite d'olio d'oliva e costituente un'unità operativa di un centro d'intervento ;
- partita : un quantitativo d'olio d'oliva di un'unica qualità, offerto all'intervento da una stessa persona fisica o giuridica e contenuto in un solo contenitore ;
- partita destinata al magazzinaggio : un quantitativo d'olio d'oliva costituito da una o più partite di un'unica qualità a fini di conservazione in un magazzino e di successiva vendita.

Articolo 7

1. Ogni deposito in cui sia immagazzinato olio d'oliva soggetto a intervento deve avere una struttura, una capacità e un'attrezzatura che consentano di procedere in buone condizioni alle necessarie operazioni di ricezione, acquisto, magazzinaggio, movimentazione e vendita della merce.

I contenitori dell'olio devono essere provvisti di un rivestimento interno che garantisca la buona conservazione del prodotto ; essi devono essere protetti dall'irraggiamento solare diretto.

2. È vietato introdurre e immagazzinare nei depositi di olio d'oliva soggetto a intervento oli e grassi che non siano estratti dalle olive.

L'immagazzinaggio degli oli di oliva soggetti ad intervento deve essere effettuato separatamente dagli altri oli di oliva e non può effettuarsi in depositi situati nelle cinte delle raffinerie d'olio d'oliva o degli stabilimenti per l'estrazione dell'olio di sansa.

3. Per ogni deposito di olio d'oliva soggetto a intervento l'organismo d'intervento o, se del caso, l'organismo ammassatore tiene, presso il deposito stesso, una contabilità di magazzino giornaliera, recante almeno le indicazioni seguenti :

- a) quantità, qualità, localizzazione e proprietario, partita per partita, dell'olio d'oliva offerto all'intervento in vista dell'acquisto, nonché una copia della ricevuta o del bollettino di consegna ;
- b) per ogni partita acquistata, la fattura d'acquisto, non appena sia disponibile, e una copia del certificato di analisi ;
- c) per ogni partita in deposito, costituita o in via di costituzione, qualità, quantità e localizzazione, con l'indicazione delle partite originarie di cui alla lettera b), nonché gli eventuali declassamenti della partita stessa ;
- d) movimenti degli oli e dei residui all'interno del deposito ;
- e) per ogni partita uscita, una copia del bollettino d'uscita e della fattura di vendita, non appena questa sia disponibile, nonché, se del caso, una copia del certificato d'analisi di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2960/77 della Commissione ⁽¹⁾ ;
- f) quantità e localizzazione di ogni partita costituita di residui oleosi.

Se in un deposito d'intervento sono immagazzinati anche oli d'oliva diversi da quelli che formano oggetto delle operazioni d'intervento, il deposito stesso deve tenere per tali oli una contabilità di magazzino distinta.

Articolo 8

1. Le partite destinate al magazzinaggio vengono costituite con le partite d'olio acquistate. Le partite destinate al magazzinaggio devono essere costituite, soprattutto nel caso degli oli direttamente commestibili, in modo da conservare le principali caratteristiche di valutazione delle partite originarie.

⁽¹⁾ GU n. L 348 del 30. 12. 1977, pag. 46.

2. Il quantitativo di ogni partita destinata al magazzino, salvo situazione di penuria di olio, deve essere superiore alle seguenti quantità (tonnellate):

— oli d'oliva vergini commestibili	10
— oli d'oliva vergini lampanti	20
— oli di sansa d'oliva	20

3. Immediatamente dopo la costituzione di una partita destinata al magazzino ne vengono prelevati tre campioni rappresentativi del peso di 250 grammi, che devono essere depositati, in recipiente sigillato, presso l'organismo d'intervento per consentire l'identificazione della partita stessa.

4. Per garantire la buona conservazione dell'olio, ogni partita deve subire, durante i primi sei mesi di magazzino, almeno tre travasi oppure, per gli oli non commestibili, tre spillature.

5. Le partite di olio d'oliva soggetto a intervento devono essere immagazzinate nel deposito in cui la merce è stata presa in consegna. Esse possono essere immagazzinate in un deposito diverso soltanto per motivi gravi e previa autorizzazione dell'organismo d'intervento.

Articolo 9

1. Gli stati membri interessati verificano periodicamente, in ogni centro d'intervento e in ogni deposito:

- le operazioni d'acquisto, magazzino e vendita degli oli,
- lo stato delle scorte,
- la tenuta della contabilità di magazzino,
- l'evoluzione della qualità degli oli che compongono le partite immagazzinate.

2. L'organismo d'intervento, qualora abbia incaricato degli organismi ammassatori di procedere alle operazioni d'intervento, effettua una verifica per sondaggio della corrispondenza tra l'olio immagazzinato e i campioni di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

3. Gli stati membri interessati procedono, all'inizio di ogni campagna, a un'analisi di tutte le partite di oli

commestibili. I risultati dell'analisi vengono comunicati alla Commissione entro e non oltre il 31 gennaio di ogni campagna.

La Commissione, dopo esame di tali risultati, provvede se del caso a declassare gli oli che non presentano più le caratteristiche qualitative con cui risultano far parte delle scorte d'intervento e ne informa gli stati membri interessati.

4. Gli stati membri prendono i provvedimenti più adeguati, oltre a quelli di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, per garantire la buona conservazione dell'olio d'oliva oggetto d'intervento.

Articolo 10

Fatto salvo il disposto del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio (¹), allo scopo di coordinare determinate attività ed ai fini di una migliore gestione delle scorte d'intervento, agenti della Commissione possono partecipare ai lavori:

- degli istituti e dei laboratori incaricati delle analisi e degli esami di cui agli articoli 2 e 3,
- di verifica delle condizioni di magazzino definite all'articolo 9.

Articolo 11

Gli stati membri informano la Commissione delle misure adottate in applicazione del presente regolamento.

Articolo 12

Il regolamento (CEE) n. 2942/80 è abrogato.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Tuttavia l'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma e l'articolo 2, paragrafo 4, terzo comma si applicano a decorrere dal 1° novembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

(¹) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

ALLEGATO

(ECU/100 kg)

Denominazione e qualità ai sensi del regolamento n. 136/66/CEE (il grado di acidità rappresenta il tenore di acidi grassi liberi, espresso in grammi di acido oleico per 100 grammi d'olio)	Maggiorazione	Riduzione
Olio vergine extra	17,29	—
Olio vergine fino	12,09	—
Olio vergine semifino	—	—
Olio vergine lampante 1°		8,14
Altri oli vergini lampanti :		
— da più di 1° di acidità sino a 8°		Aumento della riduzione di 0,32 ECU per ogni decimo di grado di acidità in più
— più di 8° di acidità		Aumento della riduzione di 0,35 ECU per ogni decimo di grado di acidità in più
Olio di sansa di oliva sino a 5° di acidità		123
Altri oli di sansa di oliva :		
— da più di 5° di acidità sino a 8°		Aumento della riduzione di 0,17 ECU per ogni decimo di grado di acidità in più
— più di 8° di acidità		Aumento della riduzione di 0,20 ECU per ogni decimo di grado di acidità in più

REGOLAMENTO (CEE) N. 3473/85 DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 1985

che modifica, il regolamento (CEE) n. 3598/83, relativo alla comunicazione dei corsi rilevati ed alla fissazione dell'elenco dei mercati e dei porti rappresentativi per i prodotti del settore della pesca in particolare in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 27 e 396,

visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3655/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4, l'articolo 15, paragrafo 4 e l'articolo 17, paragrafo 6,

considerando che il combinato disposto dell'articolo 26 e dell'allegato I, parte XV, n. 3, dell'atto di adesione ha esteso a nuove specie il regime di prezzi di cui al regolamento (CEE) n. 3796/81; che occorre pertanto ritoccare il regolamento (CEE) n. 3598/83 della Commissione⁽³⁾, onde sottoporre anche queste nuove specie alla comunicazione dei corsi rilevati;

considerando che è pure opportuno, conformemente al combinato disposto dell'articolo 27 e dell'allegato II, parte IX, n. 5, dell'atto di adesione, completare il summenzionato regolamento (CEE) n. 3598/83, indicando i mercati all'ingrosso e i porti rappresentativi dei nuovi stati membri, nonché, per tutti gli stati membri, detti porti e mercati per i nuovi prodotti in questione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione, le istituzioni comunitarie possono adottare prima dell'adesione stessa le misure di cui agli articoli 27 e 396 dell'atto di adesione;

considerando inoltre che l'evoluzione registrata sui mercati della Comunità nella sua composizione attuale evidenzia la necessità di aggiungere all'elenco dei mercati all'ingrosso e dei porti rappresentativi i porti di Fehmarn Kiel e Maasholm per le aringhe, Heiligenhafen e Kiel per i merluzzi, nonché di Le Havre per i tonni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1) All'articolo 1, paragrafo 1, il regolamento (CEE) n. 3598/83, è modificato come segue:

i termini « parti A e D » sono sostituiti dai seguenti: « parti A, D ed E ».

2) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 340 del 28. 12. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 357 del 21. 12. 1983, pag. 17.

ALLEGATO

« ALLEGATO

MERCATI ALL'INGROSSO E PORTI RAPPRESENTATIVI NEL SETTORE DELLA PESCA

I. Prodotti dell'allegato I A del regolamento (CEE) n. 3796/81

1. Aringhe	l'insieme dei mercati di	Boulogne-sur-Mer
	l'insieme dei mercati di	Bremerhaven/Cuxhaven
	l'insieme dei mercati di	Fehmarn/Kiel/Maasholm
		Hirtshals/Skagen
		Killybegs
		Lerwick
	l'insieme dei mercati di	Mallaig/Oban/Ullapool/Stornoway
		Rossaveal
	l'insieme dei mercati di	Scheveningen/IJmuiden
2. Sardine	l'insieme dei mercati di	Ancona/Cesenatico
	l'insieme dei mercati di	Chioggia/Porto Garibaldi
		Kavala
		La Turballe
		Marsiglia
		Patrasso
		Port-Vendres
		Saint-Guénolé
		Salerno
		Salonicco
		Sciacca
		Sète
		Trapani
		Viareggio
		Santa Eugenia de Riveira
		Sada
		Vigo
	Castellón	
	Tarragona	
	Matosinhos	
	Peniche	
	Figueira da Foz	
	Olhão	
	Portimão	
3. Spinaroli e gattucci	l'insieme dei mercati di	Boulogne-sur-Mer
		Bremerhaven/Cuxhaven
		Fleetwood
		Grimsby
		IJmuiden
		Lorient
		Lowestoft
		Ostenda
		Lisbona
		Sesimbra
		Nazaré
		Matosinhos
		Figueira da Foz
Portimão		
4. Sebastì	l'insieme dei mercati di	Boulogne-sur-Mer
		Bremerhaven/Cuxhaven
		Ostenda

5. Merluzzi bianchi	l'insieme dei mercati di l'insieme dei mercati di l'insieme dei mercati di l'insieme dei mercati di l'insieme dei mercati di	Aberdeen/Peterhead Boulogne-sur-Mer Bremerhaven/Cuxhaven Heiligenhafen/Kiel Esbjerg/Thyborøn Grimsby/Hull Howth IJmuiden Ostenda San Sebastián La Coruña Vigo
6. Merluzzi carbonari	l'insieme dei mercati di l'insieme dei mercati di l'insieme dei mercati di l'insieme dei mercati di	Boulogne-sur-Mer Aberdeen/Peterhead Bremerhaven/Cuxhaven Grimsby/Hull Hirtshals/Skagen IJmuiden Lorient
7. Eglefini	l'insieme dei mercati di l'insieme dei mercati di l'insieme dei mercati di l'insieme dei mercati di	Aberdeen/Peterhead Boulogne-sur-Mer Bremerhaven/Cuxhaven Grimsby/Hull Hanstholm/Thyborøn IJmuiden Killybegs Lorient Ostenda
8. Merlani	l'insieme dei mercati di	Aberdeen/Peterhead Boulogne-sur-Mer IJmuiden Lorient
9. Molva	l'insieme dei mercati di l'insieme dei mercati di	Aberdeen/Peterhead Bremerhaven/Cuxhaven IJmuiden Lorient Newlyn Ostenda
10. Sgombri e sgombro cavallo	l'insieme dei mercati di l'insieme dei mercati di	Boulogne-sur-Mer Castletownbere Concarneau Douarnenez Falmouth Hirtshals/Skagen IJmuiden Killybegs Mallaig/Ullapool Newlyn Pireo Plymouth Bermeo La Coruña Vigo Punta Umbría Olhão Setúbal Matosinhos Portimão Peniche

11. Acciughe	l'insieme dei mercati di l'insieme dei mercati di	Ancona/Cesenatico Chioggia/Porto Garibaldi Kavala Patrasso Pireo Port-Vendres Saint-Jean-de-Luz Salerno Salonicco Siacca Trapani Viareggio Adra Barbate Bermeo Guetaria Tarragona Figueira da Foz Matosinhos Portimão Setúbal Olhão
12. Passere di mare	l'insieme dei mercati di	Esbjerg/Thyborøn Lowestoft Amburgo IJmuiden Zeebrugge Figueira da Foz Póvoa do Varzim Matosinhos
13. Naselli		Ayr La Rochelle Lorient La Coruña Marin Vigo Pasajes Ondárroa Algeciras Olhão Matosinhos Lisbona Póvoa do Varzim Setúbal
14. Rombo giallo	l'insieme dei mercati di	Concarneau Le Guilvinec Douarnenez IJmuiden Aberdeen/Peterhead Newlyn Ondárroa La Coruña Vigo Póvoa do Varzim Matosinhos Figueira da Foz
15. Pesce castagna		Vigo Santa Eugenia de Riveira Sesimbra Olhão Setúbal Lisbona

16. Rana pescatrice

l'insieme dei mercati di

Concareau
 Le Guilvinec
 Lorient
 Zeebrugge
 IJmuiden
 Aberdeen/Peterhead
 Newlyn
 Ondárroa
 Avilés
 La Coruña
 Vigo
 Marín
 Peniche
 Matosinhos
 Lagos
 Pòvoa do Varzim
 Sesimbra
 Figueira da Foz
 Vila Real de Sant'Antonio

II. Prodotti dell'allegato I D del regolamento (CEE) n. 3796/81

Gamberetti grigi
 (Crangon crangon)

l'insieme dei mercati di

Cuxhaven/Dorum/Spieka/Wremen
 Den Oever
 Husum
 Zeebrugge

III. Prodotti dell'allegato I E del regolamento (CEE) n. 3796/81

1. Granchi di mare (*Cancer pagurus*)

River Dart
 Morlaix
 Brest
 Dipartimento da Vendée

2. Scampi (*Nephrops norvegicus*)

Kilkeel
 Mallaig
 North Shields
 Hirtshals/Skagen
 Le Guilvinec
 Saint Guénolé
 Loctudy
 Zeebrugge
 La Coruña
 Marín
 Huelva
 Vila Real de Sant'Antonio
 Portimao
 Olhão
 Setúbal

IV. Prodotti dell'allegato II A del regolamento (CEE) n. 3796/81

1. Sardine
 (*Sardina pilchardus*)

l'insieme dei mercati di
 l'insieme dei mercati di

Concarneau/Douarnenez
 Bayonne/Saint-Jean-de-Luz
 Kavala
 Salonicco

2. Orate di mare delle specie
Dentex dentex e *Pagellus* spp.

Anzio
 Bari
 Pireo
 San Benedetto del Tronto

V. Prodotti dell'allegato II B del regolamento (CEE) n. 3796/81

- | | |
|---|--|
| 1. Calamari (<i>Loligo</i> spp.) | Anzio
Bari
Pireo
San Benedetto del Tronto |
| 2. Calamari (<i>Todarodes sagittatus</i>) | Anzio
Bari
Pireo
San Benedetto del Tronto |
| 3. Calamari (<i>Illex</i> spp.) | Anzio
Bari
Pireo
San Benedetto del Tronto |
| 4. Seppie (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i> , <i>Sepiola rondeleti</i>) | Anzio
Bari
Pireo
San Benedetto del Tronto |
| 5. Polpi delle specie <i>Octopus</i> | Anzio
Bari
Pireo
San Benedetto del Tronto |

VI. Prodotti dell'allegato III del regolamento (CEE) n. 3796/81

- | | |
|--------------------------|---|
| Tutte le specie di tonni | Audierne
Cagliari
Camaret
Concarneau
Douarnenez
Saint-Jean-de-Luz
Trapani
Bermeo
Guetaria
Pasajes
Algeciras
Cádiz
Villagarcía de Arosa
La Coruña |
|--------------------------|---|
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 3474/85 DELLA COMMISSIONE
del 10 dicembre 1985

che modifica il regolamento (CEE) n. 3191/82, per quanto riguarda l'elenco dei mercati e porti d'importazione rappresentativi nel settore dei prodotti della pesca a motivo dell'adesione della Spagna e del Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 27 e 396,

considerando che, secondo il combinato disposto dell'articolo 27 e dell'allegato II, parte IX, n. 3, dell'atto di adesione, l'elenco dei mercati e porti d'importazione rappresentativi, di cui al regolamento (CEE) n. 3191/82 della Commissione, del 29 novembre 1982, recante modalità di applicazione del regime dei prezzi di riferimento per i prodotti della pesca⁽¹⁾, deve essere completato con l'aggiunta dei mercati e porti d'importazione spagnoli e portoghesi;

considerando che, in forza dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione, le istituzioni comunitarie possono adottare, prima dell'adesione, le misure di cui agli articoli 27 e 396 dell'atto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 3191/82 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986 con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 338 del 30. 11. 1982, pag. 13.

*ALLEGATO**« ALLEGATO I »***Mercati e porti d'importazione rappresentativi**

BELGIO :	Ostenda
DANIMARCA :	Hirtshals Skagen
GERMANIA :	Bremerhaven Cuxhaven Amburgo
GRECIA :	Kavala Pireo Salonicco
SPAGNA :	Algeciras Alicante Bermeo Castellón La Coruña Huelva Málaga Ondarroa Pasajes Vigo Guetaria Cádiz Villagarcía de Arosa
FRANCIA :	Bordeaux Boulogne-sur-Mer Concarneau Hendaye Marché de Rungis Lorient Marsiglia Saint-Malo
IRLANDA :	Tutti i porti
ITALIA :	Genova Livorno Imperia Salerno Venezia
PAESI BASSI :	IJmuiden Scheveningen
PORTOGALLO :	Leixões/Matosinhos/Porto Aveiro Lisboa Setúbal Valença Caia Vila Real de Santo Antonio
REGNO UNITO :	Aberdeen Grimsby Hull »

REGOLAMENTO (CEE) N. 3475/85 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1985

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2823/85 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di zoccoli originari della Svezia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

previe consultazioni in seno al comitato consultivo istituito dal suddetto regolamento,

considerando quanto segue :

con regolamento (CEE) n. 2823/85⁽²⁾ la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di zoccoli originari della Svezia ;

a seguito delle rimostranze alcune parti interessate e delle autorità doganali di alcuni stati membri, volte ad ottenere maggiore chiarezza nella descrizione del prodotto in oggetto, la Commissione ritiene opportuno che la descrizione del prodotto contenuta nel regolamento (CEE) n. 2823/85 venga modificata nel modo seguente :

« zoccoli con soles esterne di cuoio naturale, cuoio artificiale, gomma o plastica e con tomaie di cuoio naturale o rivestito di PVC »,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2823/85 è modificato nel modo seguente :

- a) Pagina 11, lettera A, punto 1, righe 6-8 e pagina 13, articolo 1, paragrafo 1, la locuzione « zoccoli con soles esterne di cuoio naturale o di cuoio rivestito di PVC e con tomaie di cuoio » è sostituita dalla locuzione seguente :
« zoccoli con soles esterne di cuoio naturale, cuoio artificiale, gomma o plastica e con tomaie di cuoio naturale o rivestito di PVC ».
- b) Pagina 11, lettera A, punto 1, riga 19 e pagina 13, articolo 1, paragrafo 1, l'indicazione « codice Nimexe 64.02-41 » è sostituita da « codice Nimexe ex 64.02-41 ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1985.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 268 del 10. 10. 1985, pag. 11.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3476/85 DELLA COMMISSIONE**del 10 dicembre 1985****relativo alla sospensione della pesca del sugarello da parte delle navi battenti bandiera della Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli stati membri⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1729/83⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1/85 del Consiglio, del 19 dicembre 1984, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale provvisorio delle catture ammissibile per il 1985 ed alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammissibile⁽³⁾, modificato in ultimo dal regolamento (CEE) n. 2756/85⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di sugarello per il 1985;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno stato membro hanno esaurito il contingente assegnato alla Comunità;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sugarello nelle acque delle zone CIEM II a (zona CE), IV (zona CE) da parte di navi

battenti bandiera di uno stato membro o registrate in uno stato membro hanno esaurito il contingente assegnato per il 1985,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di sugarello nelle acque delle zone CIEM II a (zona CE), IV (zona CE) eseguite da parte di navi battenti bandiera di uno stato membro o registrate in uno stato membro hanno esaurito il contingente assegnato alla Comunità per il 1985.

La pesca dal sugarello nelle acque delle zone CIEM II a (zona CE), IV (zona CE) eseguita da parte di navi battenti bandiera di uno stato membro o registrate in uno stato membro è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1983, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 1 dell'1. 1. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 259 dell'1. 10. 1985, pag. 68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3477/85 DELLA COMMISSIONE**del 10 dicembre 1985****relativo alla sospensione della pesca della passera di mare da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli stati membri⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1729/83⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1/85 del Consiglio, del 19 dicembre 1984, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale provvisorio delle catture ammissibile per il 1985 ed alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammissibile⁽³⁾, modificato in ultimo dal regolamento (CEE) n. 2756/85⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di passera di mare per il 1985;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di passera di mare nelle acque della zona CIEM II a (zona CE), IV da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi

Bassi hanno esaurito il contingente assegnato per il 1985; che i Paesi Bassi hanno proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 30 novembre 1985; che è quindi necessario di riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di passera di mare nelle acque della zona CIEM II a (zona CE), IV eseguite da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi hanno esaurito il contingente assegnato ai Paesi Bassi per il 1985.

La pesca della passera di mare nelle acque della zona CIEM II a (zona CE), IV eseguita da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 30 novembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.

(2) GU n. L 169 del 28. 6. 1983, pag. 14.

(3) GU n. L 1 dell'1. 1. 1985, pag. 1.

(4) GU n. L 259 dell'1. 10. 1985, pag. 68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3478/85 DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 1985

che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 871/84 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1633/84 della Commissione, dell'8 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini e che abroga il regolamento (CEE) n. 2661/80 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il Regno Unito è l'unico stato membro che versa il premio variabile alla macellazione, nella regione 5, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1837/80; che è quindi necessario che la Commissione ne fissi il livello, nonché l'importo da riscuotere per i prodotti che escono da detta regione nella settimana che inizia il 18 novembre 1985;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1633/84 l'importo del premio variabile alla macellazione deve essere fissato dalla Commissione ogni settimana;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1633/84, l'importo da riscuotere per i singoli prodotti che escono dalla regione 5 deve essere fissato ogni settimana dalla Commissione;

considerando che dall'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1837/80 e dell'articolo

4, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 1633/84 consegue che il premio variabile alla macellazione degli ovini dichiarati atti a beneficiarne nel Regno Unito e gli importi da riscuotere per i prodotti che escono dalla regione 5 di detto stato membro nella settimana che inizia il 18 novembre 1985, devono essere conformi a quelli fissati negli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli ovini o le carni ovine dichiarati atti a beneficiare nella regione 5 del Regno Unito, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1837/80, del premio variabile alla macellazione nella settimana che inizia il 18 novembre 1985, l'importo del premio equivale all'importo fissato nell'allegato I.

Articolo 2

Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e c), del regolamento (CEE) n. 1837/80, che sono usciti dal territorio della regione 5 nel corso della settimana che inizia il 18 novembre 1985, gli importi da riscuotere sono equivalenti a quelli fissati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 18 novembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 27.

ALLEGATO I

Importo del premio variabile alla macellazione degli ovini da concedere nel Regno Unito, regione 5, per la settimana che inizia il 18 novembre 1985

Designazione delle merci	Importo del premio
Ovini o carni ovine che danno diritto al premio	98,519 ECU/100 kg in peso carcassa estimativo o effettivo (*)

(*) Entro i limiti di peso stabiliti nel Regno Unito.

ALLEGATO II

Importo da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5 nella settimana che inizia il 18 novembre 1985

		(ECU/100 kg)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importi da riscuotere
		Peso vivo
01.04 B	Animali vivi delle specie ovina e caprina, diversi dai riproduttori di razza pura	46,304
		Peso netto
02.01 A IV a)	Carni delle specie ovina e caprina, fresche e refrigerate :	
	1. Carcasse o mezzene	98,519
	2. Busto o mezzo busto	68,963
	3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	108,371
	4. Coscia intera o mezza coscia	128,075
	5. altre :	
	aa) Pezzi non disossati	128,075
	bb) Pezzi disossati	179,305
02.01 A IV b)	Carni delle specie ovina e caprina, congelate :	
	1. Carcasse o mezzene	73,889
	2. Busto o mezzo busto	51,722
	3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	81,278
	4. Coscia intera o mezza coscia	96,056
	5. altre :	
	aa) Pezzi non disossati	96,056
	bb) Pezzi disossati	134,478
02.06 C II a)	Carni delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate :	
	1. non disossate	128,075
	2. disossate	179,305
ex 16.02 B III b) 2) aa) 11	Altre preparazioni o conserve di carni o di frattaglie di ovini o di caprini, non cotte ; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte :	
	— non disossate	128,075
	— disossate	179,305

REGOLAMENTO (CEE) N. 3479/85 DELLA COMMISSIONE**del 10 dicembre 1985****che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1482/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3354/85⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3354/85 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di

base del prelievo per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero attualmente in vigore conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 3354/85, sono modificati conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 dicembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 321 del 30. 11. 1985, p. 18.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 dicembre 1985, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca
17.02	<p>Altri zuccheri allo stato solido ; sciroppi di zucchero non aromatizzati né colorati ; succedanei del miele, anche misti con miele naturale ; zuccheri e melassi, caramellati :</p> <p>C. Zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero</p> <p>D. altri zuccheri e sciroppi (esclusi il lattosio, il glucosio e la malto-destrina) :</p> <p style="padding-left: 20px;">I. Isoglucosio</p> <p style="padding-left: 20px;">ex II. non nominati</p> <p>E. Succedanei del miele, anche misti con miele naturale</p> <p>F. I. Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti in peso, allo stato secco, 50 % o più di saccarosio</p>	<p>0,4687</p> <p>—</p> <p>0,4687</p> <p>0,4687</p> <p>0,4687</p>	<p>—</p> <p>55,81</p> <p>—</p> <p>—</p>
21.07	<p>Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove :</p> <p>F. Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati :</p> <p style="padding-left: 20px;">III. Sciroppi d'isoglucosio, aromatizzati o colorati</p> <p style="padding-left: 20px;">IV. altri</p>	<p>—</p> <p>0,4687</p>	<p>55,81</p> <p>—</p>

REGOLAMENTO (CEE) N. 3480/85 DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 1985

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1482/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1809/85⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3468/85⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1809/85 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi

attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 dicembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
⁽²⁾ GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 1.
⁽³⁾ GU n. L 169 del 29. 6. 1985, pag. 77.
⁽⁴⁾ GU n. L 332 del 10. 12. 1985, pag. 33.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 dicembre 1985, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

<i>(ECU/100 kg)</i>		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	46,87 41,53 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3481/85 DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 1985

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1025/84⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3303/85⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3469/85⁽⁸⁾;considerando che il regolamento (CEE) n. 1027/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984⁽⁹⁾ ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75⁽¹⁰⁾ per quanto concerne i prodotti della sottovoce 23.02 A della tariffa doganale comune;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71⁽¹¹⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84⁽¹²⁾

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 9 dicembre 1985;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74⁽¹³⁾ conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1027/84, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 3303/85 modificato sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 dicembre 1985.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 13.⁽⁵⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.⁽⁶⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 316 del 27. 11. 1985, pag. 38.⁽⁸⁾ GU n. L 332 del 10. 12. 1985, pag. 34.⁽⁹⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 15.⁽¹⁰⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.⁽¹¹⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.⁽¹²⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.⁽¹³⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 dicembre 1985, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Prelievi	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
11.02 B II a) ⁽²⁾	176,37	173,35
11.02 C I ⁽²⁾	211,56	208,54
11.02 D I ⁽²⁾	135,97	132,95
11.02 E II a) ⁽²⁾	240,65	234,61
11.02 F I ⁽²⁾	240,65	234,61
11.02 G I	103,80	97,76
11.07 A I a)	242,89	232,01
11.07 A I b)	184,23	173,35
11.08 A III	246,16	225,61
11.09	591,54	410,20

⁽²⁾ Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente :

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 1985

che modifica la decisione 84/510/CEE relativa alla concessione di un contributo finanziario nel quadro di misure particolari d'interesse comunitario concernenti la strategia energetica

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(85/534/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1890/84 del Consiglio, del 26 giugno 1984, che istituisce delle misure particolari d'interesse comunitario concernenti la strategia energetica ⁽¹⁾, in particolare i suoi articoli 4 e 6,

dopo aver ottenuto il parere del comitato di cui all'articolo 7 del suddetto regolamento,

considerando che la spesa pubblica presa come riferimento per l'esecuzione delle misure presentate dal Regno Unito che beneficiano del contributo finanziario della Comunità, è stata definitivamente adottata;

considerando che l'applicazione su detta spesa del tasso del 60 % del finanziamento comunitario massimo rende necessario, per alcune misure, l'adeguamento del contributo finanziario loro attribuito dalla decisione 84/510/CEE ⁽²⁾ della Commissione, restando invariato il contributo finanziario totale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La tabella allegata alla decisione 84/510/CEE della Commissione è sostituita dalla tabella allegata alla presente decisione.

Articolo 2

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1985.

Per la Commissione

Nicolas MOSAR

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 del 4. 7. 1984, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. L 283 del 27. 10. 1984, pag. 48.

ALLEGATO

N.	Nome	Tipo	Spesa pubblica [milioni di ECU (*)]	% sostegno comunitario [in rapporto a (4)]	Altri finanziamenti comunitari		% finanziamenti comunitari [totale in rapporto a (4)]	Sostegno conformemente al regolamento (CEE) n. 1890/84 (milioni di ECU)
					% sovvenzioni [in rapporto a (4)]	% prestiti [in rapporto a (4)]		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) (*)	(6) (*)		(7) (*)	(8)
1	Grimethorpe	Progetto carbone letto	7,92	48,2	—	—	48,2	3,82
2	Tecnologia Offshore	Programma di sviluppo tecnologia « Offshore »	8,76	50,0	—	—	50,0	4,38
3	Longannet	Centrale a carbone : ambiente e ricupero	1,96	50,0	—	—	50,0	0,98
4	Richborough	Mulino a vento	—	—	—	—	—	—
5	Westfield	Gassificazione del carbone	16,18	26,3	28	—	54,3	4,25
6	Centrali elettriche	Programma di perfeziona- mento centrali nucleari e a carbone	127,30	12,8	—	—	12,8	16,35
7	Hunterston B	Modificazione di una centrale nucleare	0,71	4,2	—	—	4,2	0,03
8	Cross Channel Link Kent	Interconnessione di reti elettriche	172,42	40,3	—	17	57,3	69,44
9	Fort Dunlop — W. Midlands	Produzione combinata calore-forza	14,93	23,4	—	—	23,4	3,50
10	Drax	Centrale a carbone	232,42	30,3	—	1,5	31,8	70,35
11	Morecambe — Lancs	Terminale di gas naturale	67,59	19,9	—	—	19,9	13,48
12	Rough Yorkshire	Terminale di gas naturale	51,24	19,7	—	—	19,7	10,11
13	Dinorwic — Gwynedd	Centrale di pompaggio	27,14	6,8	—	41	47,8	1,85
14	Heysham II — Lancs	Centrale nucleare Reattore avanzato a gas	538,00	10,5	—	—	10,5	56,46
Totale								255,00

(*) Percentuale di carattere indicativo.

(*) Tasso di cambio: 1 ECU = 0,59331 £ (tasso di giugno 1984).

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 25 novembre 1985****che modifica la decisione 84/511/CEE relativa alla concessione di un contributo finanziario nel quadro di misure particolari d'interesse comunitario concernenti la strategia energetica****(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)****(85/535/CEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1890/84 del Consiglio, del 26 giugno 1984, che istituisce delle misure particolari d'interesse comunitario concernenti la strategia energetica ⁽¹⁾, in particolare i suoi articoli 4 e 6,

dopo aver ottenuto il parere del comitato di cui all'articolo 7 del suddetto regolamento,

considerando che la spesa pubblica presa come riferimento per l'esecuzione delle misure presentate dalla Repubblica federale di Germania che beneficiano del contributo finanziario della Comunità, è stata definitivamente adottata ;

considerando che l'applicazione su detta spesa del tasso del 60 % del finanziamento comunitario massimo rende necessario, per alcune misure, l'adeguamento del contributo finanziario loro attribuito dalla decisione 84/511/CEE ⁽²⁾ della Commissione, restando invariato il contributo finanziario totale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La tabella allegata alla decisione 84/511/CEE della Commissione è sostituita dalla tabella allegata alla presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1985.

Per la Commissione

Nicolas MOSAR

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 del 4. 7. 1984, pag. 7.⁽²⁾ GU n. L 283 del 27. 10. 1984, pag. 50.

ALLEGATO

N.	Nome	Tipo	Spesa pubblica [milioni di ECU (*)]	% sostegno comunitario [in rapporto a (4)]	Altri finanziamenti comunitari		% finanziamenti comunitari [totale in rapporto a (4)]	Sostegno conformemente al regolamento (CEE) n. 1890/84 (milioni di ECU)
					% sovvenzioni [in rapporto a (4)]	% prestiti [in rapporto a (4)]		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) (*)	(6) (*)		(7) (*)	(8)
1	«Rohrreaktor» Salzgitter	Liquefazione del carbone	6,92	33,7	—	—	33,7	2,33
2	VEW — KUV	Gassificazione del carbone	15,79	28,4	—	—	28,4	4,48
3	MKW Vulklingen	Centrale termica a carbone con letto fluidizzato	3,62	55,8	—	—	55,8	2,02
4	Regime carbone da coke	Aiuto alla produzione	779,95	15,0	—	—	15,0	116,90
5	SNR 300 Kalkar	Reattore veloce	176,64	24,0	—	—	24,0	42,32
6	THTR-300 Schmehausen	Reattore al torio ad alta temperatura	124,95	22,8	—	—	22,8	28,44
7	Riscaldamento università Aachen	Letto fluido sotto pressione (impianto pilota)	3,44	50,6	—	—	50,6	1,74
8	Rheinbraun	Idrogeno-gassificazione della lignite in letto fluido (impianto pilota)	5,38	49,1	—	—	49,1	2,64
9	Saarbergwerke	Utilizzazione in miniera sotterranea del gesso prodotto dalla desolfurazione dei fumi (impianto pilota)	0,26	50,0	—	—	50,0	0,13
Totale								201,00

(*) Percentuale di carattere indicativo.

(*) Tasso di cambio: 1 ECU = 2,23296 DM (tasso di giugno 1984).